

Modello OT23 anno 2026: portare a termine gli interventi entro dicembre 2025

Si ricorda che sul [sito INAIL](#) sono disponibili il modello OT23 anno 2026 e la relativa Guida alla compilazione, che permettono alle imprese attente al tema sicurezza, di godere di benefici economici significativi.

Le attività che permettono di richiedere entro febbraio 2026 la riduzione del tasso, vanno completate entro fine anno, dicembre 2025. Si raccomanda quindi di consultare al più presto il modello con i propri referenti della sicurezza e individuare le azioni che si vogliono portare a termine. Come già indicato nella precedente circolare su questo tema (circolare Confapi Lecco n.439 di luglio 2025), si ricorda che gli interventi sono classificati in due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza preventivale; per fruire della riduzione, l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Nel modello OT23 2026 è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, frutto dei precedenti approfondimenti congiunti, ma aggiornati con le modifiche intervenute alle disposizioni normative.

Per consigli o affiancamento in questa valutazione, soprattutto se ve ne occupate per la prima volta, potete rivolgervi in associazione a Silvia Negri.

Rispetto al modello OT23 2025 è stato eliminato solo l'intervento D-4 “L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotoxiche”.

Inoltre, è stato precisato l'ambito di applicazione dell'intervento A-4.1 indicando che l'**analisi termografica** di

un impianto elettrico può risultare efficace sia come intervento singolo sia come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva.

E' rimasto invariato l'intervento **D-5** del modello 2025, ma nel modello 2026 è diventato **D-4**, "L'azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli **ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento** e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio".

Infine segnaliamo che è stato esplicitato nella Guida alla compilazione che, ai fini della regolarità con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

(SN/am)